



TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 927

Rapporti a livello di base

Articolo abrogato dal d.p.r. 4 settembre 2024, n. 140.

Abrogato dal 17 ottobre 2024 · versione 18

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	IX — Esercizio dei diritti
Capo	I — Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati
Sezione	VIII — Organizzazione e funzionamento della rappresentanza militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-927-rapporti-a-livello-di-base>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it